



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

A tutti i clienti  
in indirizzo



## [ CIRCOLARE MENSILE ]

[settembre/ottobre 2012]

### Sommario

Sommario.....
IL "DECRETO CRESCITA" E' LEGGE: CONFERME E NOVITÀ.....
REGIME IVA PER LE LOCAZIONI E LE CESSIONI DI FABBRICATI.....
DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA .....
CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO .....
DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI .....
LE NUOVE TIPOLOGIE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA: SRL Semplificata (Srls) e SRL a Capitale Ridotto (Srlcr) ..
DAL 2013 RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI AUTO.....
RIDUZIONE DELLA DEDUZIONE FORFETTARIA DELLE LOCAZIONI .....
REMISSIONE IN BONIS PER LE OMESSE COMUNICAZIONI.....
PROROGA DICHIARAZIONE IMU .....
LA NUOVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI.....
L'IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA .....
LAVORO AUTONOMO - UTILIZZO PROMISCOUO DELL'IMMOBILE .....
DECRETO SVILUPPO BIS – CENNI SUI PROVVEDIMENTI PRINCIPALI.....
CENSIMENTO ISTAT DELLE IMPRESE, OBBLIGO DI INVIO ENTRO IL PROSSIMO 20 DICEMBRE 2012.....
SEMPLIFICAZIONI PER L'APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI.....
ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI AGOSTO 2012 .....

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

## IL “DECRETO CRESCITA” E’ LEGGE: CONFERME E NOVITÀ

(L. 7.8.2012, n. 134 di conv. del D.L. n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita” - G.U. 11.8.2012, n. 187)

A decorrere dal 12.8.2012 è entrata in vigore la Legge 7.8.2012, n. 134 di conversione del c.d. “Decreto Crescita” che, oltre alla conferma delle novità previste nel testo originario del decreto, ha introdotto ulteriori nuove disposizioni. Di seguito si riportano le principali novità previste dalla norma in esame.

### REGIME IVA PER LE LOCAZIONI E LE CESSIONI DI FABBRICATI



#### LOCAZIONI DI FABBRICATI

In relazione **alle locazioni di abitazioni** viene **confermato** in via generale il regime di **esenzione IVA**, tuttavia, il D.L. in esame, convertito in legge, **ammette l’opzione per l’imposizione IVA**:

- a) da parte delle imprese **costruttrici** o che hanno eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero ex art. 3, co. 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001 (Testo unico sull’edilizia). (Rispetto alla precedente disciplina tali imprese possono sempre optare per l’imponibilità IVA sulle locazioni abitative);
- b) in relazione ai contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad **alloggi sociali** ex DM 22.4.2008.

Viene quindi eliminata l’imponibilità delle locazioni sui contratti di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.

Locazione IMMOBILI ABITATIVI		
Locatore	Locatario	Regime IVA
Impresa costruttrice / di ristrutturazione	Chiunque	<b>Esente</b> ovvero <b>imponibile per opzione (10%)</b>
Altra impresa	Destinatario di alloggi sociali	
Altra impresa	Chiunque, fatta eccezione destinatari di alloggi sociali	<b>Esente</b>

Per le **locazioni di fabbricati strumentali**, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni trova applicazione, in generale, **l’esenzione IVA, salva l’opzione per l’imponibilità da parte del locatore nell’atto.**

In precedenza, per le locazioni effettuate nei confronti di soggetti non passivi IVA (“privati”)



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

nonché di imprese con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25% era prevista l'imponibilità IVA. Ora anche tali locazioni sono esenti, salvo opzione per l'imponibilità da parte del locatore nell'atto.

### **CESSIONI DI FABBRICATI**

In riferimento alla cessione di abitazioni:

- a) viene **confermato il regime di esenzione IVA**;
- b) **l'imponibilità IVA** è prevista per l'impresa di costruzione/ristrutturazione:
  - **di norma**, per le cessioni effettuate **entro 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione/ristrutturazione;
  - **solo su opzione**, da esprimere nell'atto, per le cessioni effettuate **trascorsi 5 anni** dalla costruzione/ristrutturazione.

<b>Cessione IMMOBILI ABITATIVI</b>		
<b>Cedente</b>	<b>Acquirente</b>	<b>Regime IVA</b>
Impresa costruttrice o di ristrutturazione entro 5 anni dalla fine dei lavori	Chiunque	<b>Imponibile</b>
Impresa costruttrice o di ristrutturazione oltre 5 anni dalla fine dei lavori		<b>Esente ovvero Imponibile per opzione</b>

Conseguentemente è stata modificata la lett. a-bis) dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 che ora prevede l'applicazione del **reverse charge alle cessioni di fabbricati o relative porzioni per le quali, a seguito delle novità, il cedente manifesta nell'atto l'opzione per l'imponibilità.**

E' bene sottolineare che, a norma del predetto articolo 17 del decreto IVA, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario/acquirente solo se questi è un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Pertanto, qualora l'acquirente sia un privato, non è possibile applicare il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

La precedente disposizione di deroga al regime di esenzione nei casi di fabbricati locati per almeno un quadriennio in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata, è stata assorbita dal più ampio contesto di applicazione dell'opzione per l'imponibilità, che risulta pertanto sempre possibile.

Si noti infine che in sede di conversione l'opzione per l'imponibilità IVA è stata estesa anche alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali.

Dott. Giuseppe Ivaldi  
 Dott. Paolo Bozzo  
 Dott. Michele Moggia  
 Dott. Giovanni Bozzo

Per quanto riguarda le **cessioni di fabbricati strumentali**,

- a) è confermato il **generale regime di esenzione IVA**, sempre **derogabile** ogni qualvolta il cedente **opti nel relativo atto di cessione per l'imponibilità Iva**;
- b) viene prevista **l'imponibilità per legge** in relazione alle cessioni poste in essere, dalle imprese di costruzione/ristrutturazione, **entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori** (in precedenza l'imponibilità era prevista per le cessioni effettuate nei primi 4 anni)

Rispetto al passato non è più prevista l'imponibilità "per norma" delle cessioni effettuate a soggetti IVA con diritto alla detrazione (pro-rata) non superiore al 25% ovvero a soggetti "privati".

Cessione IMMOBILI STRUMENTALI		
Cedente	Acquirente	Regime IVA
Impresa costruttrice o di ristrutturazione entro 5 anni dalla fine dei lavori	Chiunque	<b>Imponibile</b>
Impresa costruttrice o di ristrutturazione oltre 5 anni dalla fine dei lavori		<b>Esente ovvero Imponibile per opzione *</b>
Altra impresa	Chiunque	<b>Esente ovvero Imponibile per opzione *</b>

\* Si applica il reverse charge solo in caso di acquirente soggetto passivo IVA

## DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



In relazione alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, viene previsto, con decorrenza 26/6/2012, (data di entrata in vigore del Decreto in esame), e **fino alla data del 30 giugno 2013, l'aumento della detrazione IRPEF** di cui all'art.16-bis del TUIR, **dal 36% al 50%**. Viene inoltre **innalzato anche il limite di spesa massima agevolabile** per ciascuna unità immobiliare, **che passa da 48.000 euro a 96.000 euro**.

Si ricorda che, dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta "a regime", di conseguenza la maggiorazione della detrazione al 50% (con il limite di spesa di 96.000 euro) opera in relazione al solo periodo 26.6.2012 – 30.06.2013, per poi tornare al 36% (con il limite di 48.000 euro) successivamente a tale data.

In relazione alla detrazione in esame sono confermate le disposizioni del citato art. 16-bis e pertanto la stessa è riconosciuta:

- 🕒 per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- 🕒 in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;

Dott. Giuseppe Ivaldi  
 Dott. Paolo Bozzo  
 Dott. Michele Moggia  
 Dott. Giovanni Bozzo

🕒 per i noti interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Con riguardo invece alla **detrazione IRPEF/IRES del 55% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica** degli edifici a norma dell'art. 1, commi da 344 a 347 della Finanziaria 2007, la stessa è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 30.6.2013** (in precedenza fino al 31.12.2012).

Di seguito si propone un prospetto riepilogativo delle detrazioni in esame

PERIODO SOSTENIMENTO DELLE SPESE	DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	DETRAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
dall' 1/1/2012 al 25/6/2012	<b>36%</b> con limite spesa 48.000 euro	<b>55%</b> con limite spesa da 54.545 euro a 181.818 euro a seconda del tipo di intervento
dal <b>26/6/2012</b> al <b>30/6/2013</b>	<b>50%</b> con limite spesa <b>96.000 euro</b>	
dal 1/7/2013	<b>UNICA DETRAZIONE IRPEF del 36%</b> con limite spesa 48.000 euro (applicabile anche alle opere per il risparmio energetico)	

## CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO



Viene introdotto, con decorrenza 26.6.2012, un credito d'imposta nella misura del 35% del costo aziendale, con un limite massimo di € 200.000 annui, sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di:

- 🕒 un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'Università italiana o estera, se riconosciuta equipollente;
- 🕒 una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, elencate nell'Allegato 2 del Decreto in esame (design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, biologia, ecc.);

impiegato in specifiche attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta in esame:



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

- è riconosciuto a qualsiasi impresa;
- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d'imposta di maturazione ed in quello relativo ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato;
- va utilizzato esclusivamente in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e non è soggetto al limite annuale (€ 250.000) ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.

## DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI



Come noto, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il D.L. in esame dispone che gli **elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando:**

- il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito** stesso. Il **credito si considera di modesta entità** quando:
  - ammonta ad un importo **non superiore a 5.000 euro** per le imprese di più rilevante dimensione (quelle con un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro)
  - e **non superiore a 2.500 euro** per le **altre imprese**.
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto.**

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

## LE NUOVE TIPOLOGIE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA: SRL Semplificata (Srls) e SRL a Capitale Ridotto (Srlcr)

(D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 - D.L. n. 83/2012)



Il Decreto Liberalizzazioni ha introdotto nel nostro ordinamento (art. 2463-bis del codice civile) una nuova forma societaria, la **società a responsabilità limitata semplificata (Srls)**.

In aggiunta a questo modello societario, il Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012), ha previsto un'ulteriore tipologia di **società a responsabilità limitata**, quella a **capitale ridotto (Srlcr)**.

Entrambe le tipologie di società si costituiscono con un **capitale sociale ridotto** rispetto al minimo legale di 10.000 euro previsto per la Srl ordinaria, ossia un capitale che **va da un minimo di 1 euro ad un massimo di 9.999,99 euro**.

Di seguito si illustrano le principali caratteristiche dei due modelli societari in esame.

### La Srl semplificata

La costituzione della Srls è consentita solo a **persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni di età**. La società può essere sia pluripersonale che unipersonale.

La forma dell'atto costitutivo/statuto deve seguire uno **schema standard** secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, che **non può essere modificato**.

Ulteriori caratteristiche sono:

1. la denominazione sociale deve specificare che si tratta di Srl semplificata;
2. il capitale sociale può essere costituito solo da conferimenti in denaro;
3. il capitale sociale deve essere versato integralmente alla costituzione, e il versamento va fatto direttamente nelle mani degli amministratori;
4. gli amministratori devono essere necessariamente soci;
5. l'atto costitutivo non richiede onorari notarili ed è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria; è dovuta solo l'imposta di registro fissa sui conferimenti di capitale nella misura di 168 euro, i diritti di iscrizione in Cciaa, nonché i costi per la vidimazione dei libri sociali.

Poiché l'età dei soci è un requisito essenziale della Srls, **non è possibile la cessione di quote a un soggetto di età superiore a 35 anni né a un soggetto diverso dalla persona fisica**; l'atto, se stipulato è nullo.

Più nebuloso è il destino della Srls nella quale uno o più soci superino i 35 anni di età. In assenza di specifiche disposizioni in merito, o meglio, poiché le iniziali previsioni di trasformazione in srl ordinaria, di liquidazione della società o di esclusione del socio "anziano" al superamento del trentacinquesimo anno di età, sono state soppresse, pare possibile pensare che, vista l'esplicita richiesta del requisito dell'età solo in sede di costituzione, il superamento dei 35 anni non produca conseguenze. Tuttavia su questi aspetti restano dubbi e, in proposito, si attendono chiarimenti dalla professione notarile.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

### **La Srl a capitale ridotto**

La Srlcr può essere costituita, in forma sia uni che pluripersonale, **solo da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni** di età, tuttavia è stato chiarito che possono accedervi anche soggetti con età inferiore ai 35 anni.

Le caratteristiche salienti di questa forma societaria, oltre a quello sopra elencate, sono le seguenti:

- l'ammontare del Capitale sociale va dal minimo di 1 euro al massimo di 9.999,99 euro;
- la denominazione sociale deve specificare che si tratta di Srl a capitale ridotto;
- l'atto costitutivo non deve essere predisposto secondo una forma standard; di conseguenza potrà essere del tutto simile a quello di una Srl ordinaria, salvo che per l'ammontare del Capitale sociale;
- il Capitale sociale deve essere integralmente versato alla costituzione, e il versamento va fatto direttamente nelle mani degli amministratori; anche in questo caso il capitale può essere versato solo in denaro;
- gli amministratori possono essere anche non soci;
- le partecipazioni dovrebbero poter essere cedute solo a persone fisiche, salvo specifiche ulteriori limitazioni introdotte nello statuto;
- non sono previste agevolazioni in termini di costi di costituzione.

Oggi dunque il nostro ordinamento legislativo prevede tre tipi di Srl: ordinaria, semplificata e a capitale ridotto, ma a queste potrebbe aggiungersi un quarto modello, la c.d. ISrl, dove l'Sta per innovazione – Srl innovativa - le cui caratteristiche saranno al vaglio del Governo nei prossimi giorni per la discussione di un ulteriore provvedimento sulla crescita del Paese.

## **DAL 2013 RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI AUTO**

(Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, commi 72-76)



La Legge di riforma del mercato del lavoro contiene alcune misure di natura fiscale, finalizzate alla copertura delle spese.

In particolare è previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge (e quindi **dal 2013 per i soggetti "solari"**) la deducibilità di tutte le spese sostenute relativamente alle autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti **scenderà:**

- 🕒 **dal 40% al 27,5%** per auto a disposizione dell'azienda;
- 🕒 e **dal 90% al 70%** per i veicoli **concessi in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta (con addebito del fringe benefit).



Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

La nuova disposizione **non incide** sul trattamento fiscale:

- delle **autovetture utilizzate dagli agenti** (la percentuale di deducibilità resta limitata all'80%);
- dei rimborsi spese per l'utilizzo dell'auto propria del dipendente o dell'amministratore che restano deducibili in base al costo della percorrenza (tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

	% deducibilità 2012	% deducibilità 2013
Autovetture aziendali	<b>40%</b> (limite massimo costo acquisto € 18.076)	<b>27,5%</b> (limite massimo costo acquisto € 18.076)
Autovetture del professionista	<b>40%</b> (limite massimo costo acquisto € 18.076)	<b>27,5%</b> (limite massimo costo acquisto € 18.076)
Autovetture in uso promiscuo a dipendenti	<b>90%</b> (nessun limite di costo acquisto)	<b>70%</b> (nessun limite di costo acquisto)
Autovetture dell'agente e rappresentante	<b>80%</b> (limite massimo costo acquisto € 25.822,84)	<b>80%</b> (limite massimo costo acquisto € 25.822,84)

## RIDUZIONE DELLA DEDUZIONE FORFETTARIA DELLE LOCAZIONI

(Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 74)



Il secondo intervento in ambito fiscale della Legge Fornero riguarda la misura della deducibilità forfettaria connessa alle locazioni di fabbricati posseduti dalle persone fisiche.

### Le nuove regole per la tassazione delle locazioni

Come noto, a norma dell'art. 37 del TUIR, il reddito da tassare in relazione ai fabbricati locati posseduti dalle persone fisiche non in regime d'impresa, è pari al corrispettivo della locazione annuale, purché superiore alla rendita catastale (come di solito avviene), al netto di una percentuale forfettaria a titolo di compensazione delle spese di manutenzione sostenute per tale immobile nella misura al 15%. **A decorrere dal periodo d'imposta 2013, tale percentuale forfettaria è stata ridotta al 5%.**

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Si ricordano, peraltro, anche le altre misure di deduzione forfettaria:

- per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è stabilita al 25%;
- per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è prevista una deduzione forfettaria al 35%.

Si evidenzia che in seguito all'introduzione della suddetta disposizione potrebbe essere maggiormente conveniente optare per la tassazione dei redditi derivanti da locazioni di immobili abitativi sulla base della cedolare secca in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef.

## REMISSIONE IN BONIS PER LE OMESSE COMUNICAZIONI

(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 38/E del 28/09/2012 – D.L. n. 16/2012, art. 2, comma 1)



L'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 ha introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. **remissione in bonis**) volto ad **evitare** che **mere dimenticanze** relative a **comunicazioni** ovvero, in generale, ad **adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano** al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di **fruire di benefici fiscali** o di **regimi opzionali**.

Ai fini della "sanatoria" in esame è necessario che la violazione non sia stata constatata ovvero che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza.

L'Agenzia ha precisato che la regolarizzazione della comunicazione o adempimento omesso è comunque consentita, se l'accesso, ispezione, verifica o altra attività amministrativa di accertamento ha ad oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale.

Inoltre, al fine di accedere alla regolarizzazione in parola, il soggetto interessato deve:

- possedere "i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento"**. Detti requisiti devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per inviare la comunicazione o effettuare l'adempimento formale richiesto;
- effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile"**, da intendersi come la **prima dichiarazione dei redditi** il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso. Ne consegue che se il termine per l'adempimento od opzione da effettuare in un determinato anno scade prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, (in generale il 30.9), la regolarizzazione va effettuata entro tale data, altrimenti slitta all'anno successivo;
- versare la sanzione in misura pari a 258 euro**, contestualmente alla tardiva presentazione della comunicazione o al tardivo adempimento, tramite **modello F24** utilizzando il **codice tributo "8114"** e indicando, quale "Anno di riferimento", l'anno per il quale si effettua il



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

versamento. La sanzione dovuta non può essere compensata con eventuali crediti d'imposta disponibili, né può essere oggetto di ravvedimento operoso.

La sanatoria in esame **non è applicabile**:

- ⌚ alle **violazioni connesse alle comunicazioni o adempimenti che costituiscono mere irregolarità**, dal cui inadempimento consegue esclusivamente l'irrogazione delle sanzioni ma non la decadenza dai benefici fiscali;
- ⌚ alle **violazioni connesse con l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o regimi contabili** desumibili dal comportamento concludente del contribuente ai sensi del DPR n. 442/97,

**ma interessa esclusivamente le comunicazioni o gli adempimenti di natura formale che non rappresentano un mero ripensamento**, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità. La sussistenza della buona fede presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale scelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omissso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

L'Agenzia, **a titolo esemplificativo, individua alcuni adempimenti** ai quali, se omissi entro il termine previsto, risulta applicabile l'istituto della remissione in bonis, ed in particolare:

- c) l'invio telematico da parte della società trasparente dell'opzione per il regime fiscale di trasparenza fiscale;
- d) l'invio telematico dell'opzione per l'istituto del consolidato fiscale;
- e) l'invio del modello EAS per gli enti associativi;
- f) l'opzione per l'adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell'Iva di gruppo;
- g) l'opzione per le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria che vogliono determinare la base imponibile Irap con le regole "da bilancio";
- h) l'opzione per la cosiddetta "tonnage tax".

Alla luce di quanto esposto in precedenza la regolarizzazione dei predetti adempimenti va effettuata entro i seguenti termini:

OPZIONI o COMUNICAZIONI	TERMINE ORIGINARIO	TERMINE REGOLARIZZAZIONE
Regime di trasparenza	31.12 del primo anno di validità dell'opzione	30.9 dell'anno successivo
Consolidato fiscale	16.6 del primo anno di validità dell'opzione	30.9 dello stesso anno

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

<b>Mod. EAS</b>		60 giorni dalla costituzione	30.9 dello stesso anno (per enti costituiti fino all'1.8) 30.9 dell'anno successivo (per enti costituiti dal 2.8 al 31.12)
		31.3 dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta una variazione di dati già in precedenza comunicati	30.9 dello stesso anno
<b>Liquidazione IVA di gruppo</b>		16.2 dell'anno di applicazione	30.9 dello stesso anno
<b>Determinazione IRAP a valori di bilancio da parte di ditte individuali / società di persone</b>	<b>opzione</b>	60 giorni dall'inizio del primo anno di validità dell'opzione	30.9 dello stesso anno
	<b>revoca</b>	60 giorni dall'inizio dell'anno di efficacia della revoca dell'opzione	

### DECORRENZA – REGIME TRANSITORIO

Le nuove disposizioni in esame sono applicabili alle irregolarità per le quali al 2.3.2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012) non è scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Poiché, però, la fruizione del beneficio fiscale ovvero l'accesso al regime opzionale trovano, di fatto, compiuta rappresentazione solamente nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui il contribuente se ne è avvalso, l'Agenzia ritiene che la remissione in bonis trovi applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali, al 2.3.2012, sia scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ma non sia ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo d'imposta nel quale l'adempimento è stato omesso. Si tratta, ad esempio, degli adempimenti omessi nel 2011 dai contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

**PERALTRO, IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA NORMA, IL TERMINE DI REGOLARIZZAZIONE È FISSATO AL 31.12.2012, ANCHE RELATIVAMENTE ALLE COMUNICAZIONI O ADEMPIMENTI OMESSI NEL PERIODO D'IMPOSTA PER IL QUALE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE È SCADUTO DOPO IL 2.3.2012.**

### PROROGA DICHIARAZIONE IMU

(Comunicato stampa Agenzia Entrate del 28/09/2012)



L'art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i soggetti passivi devono **presentare la dichiarazione IMU entro novanta giorni** dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, è stato previsto che la dichiarazione dovesse essere presentata entro il 1° ottobre 2012, poiché il 30 settembre 2012 cadeva di domenica. Tuttavia viene stabilito che occorre, in ogni caso, garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione. Pertanto, se l'obbligo dichiarativo era sorto, ad esempio, il 31 agosto scorso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU entro il 29 novembre 2012.

Lo scorso 28 settembre, con apposito comunicato stampa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che il termine di presentazione della dichiarazione Imu avrebbe subito una proroga, in considerazione dell'assenza del modello dichiarativo e delle relative istruzioni, pertanto, ad oggi, si è in attesa di conoscere quale sarà la scadenza per poter presentare la dichiarazione in esame.

Si evidenzia che **nella bozza di decreto legge sugli enti locali esaminata recentemente dal Governo è stata inserita una proroga, al prossimo 30 novembre, per la presentazione della dichiarazione IMU. Parimenti ai Comuni è stato fissato il termine del 31 ottobre per poter ritoccare le aliquote e ridefinire i regolamenti tributari.**

LA PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU, QUALORA DOVESSE ESSERE CONFERMATA NELLA VERSIONE DEFINITIVA DEL DECRETO LEGGE, COMPORTERÀ, COMUNQUE, LA MESSA A DISPOSIZIONE IN TEMPI BREVI DELLE ISTRUZIONI E DEI MODELLI DA UTILIZZARE PER POTER ESEGUIRE L'ADEMPIMENTO IN OGGETTO.

## LA NUOVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012)



Dal 12 agosto 2012, ad opera dell'art. 13-ter del D.L. n. 83/12 (introdotto in sede di conversione dalla L. n. 134 del 7/8/12) entrano in vigore le nuove disposizioni dettate in materia di responsabilità solidale negli appalti. In particolare, in caso di **appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:**

- ⌚ nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;
- ⌚ del **versamento** all'Erario delle **ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;**
- ⌚ del **versamento dell'iva dovuta dal subappaltatore** all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

**La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal medesimo subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto, scaduti alla data del versamento, **sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.**

**L'attestazione** dell'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore **può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione del responsabile fiscale del CAF** (art. 35, co. 1, D.Lgs. n. 241/97) **o di un consulente del lavoro o commercialista** (art. 3, co. 3, DPR n. 322/98).

**L'appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.** In pratica, il subappaltatore ha tutto l'interesse a consegnare tempestivamente all'appaltatore tutta la documentazione comprovante il corretto versamento delle ritenute fiscali e dell'Iva, al fine di ottenere, in tal modo, il pagamento del corrispettivo pattuito da parte dell'appaltatore.

Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. In altre parole, l'appaltatore avrà direttamente notizia degli importi che gli vengono richiesti in qualità di responsabile in solido e potrà difendersi nei modi e nei termini di legge.

#### **RAPPORTI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE**

Al committente dell'appalto viene assegnata una funzione di "controllo" che, se non osservata, risulta passibile di pesanti sanzioni.

In particolare viene previsto che:

- il **committente provvede al pagamento** del corrispettivo dovuto all'appaltatore **previa esibizione** da parte di quest'ultimo della **documentazione attestante che gli adempimenti previsti in precedenza** (versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, **sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;**
- il committente **può sospendere il pagamento del corrispettivo** fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore, il quale dovrà quindi presentare al committente la documentazione comprovante la corretta esecuzione dei versamenti erariali sia propri che degli eventuali subappaltatori.

A questo punto il committente, una volta ottenuta la predetta documentazione, potrà effettuare i pagamenti del corrispettivo pattuito senza incorrere in sanzioni.



STUDIO CAMPI BOZZOIVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

### **Sanzioni a carico del committente**

**L'inosservanza** delle modalità di pagamento previste **a carico del committente** è punita con la **sanzione** amministrativa pecuniaria **da €5.000 a €200.000, se gli adempimenti** di cui sopra (versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto) **non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore**. Anziché estendere la responsabilità solidale anche al committente, il legislatore ha previsto a carico di quest'ultimo pesanti sanzioni che, probabilmente, lo indurranno a verificare la corretta esecuzione dei versamenti all'erario da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

### **AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI**

Le disposizioni in esame si applicano in relazione **ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (quindi, sia privati che pubblici)** conclusi, da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 (soggetti IRES) e 74 (Stato ed enti pubblici) del Tuir.

Sono **escluse** dall'applicazione delle predette disposizioni **le stazioni appaltanti** di cui all'art. 3, co. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163/06.

### **ULTIMI CHIARIMENTI**

Nei giorni scorsi, l'Agenzia delle entrate, è intervenuta con la circolare n. 40/E, precisando che:

- poiché una delle questioni maggiormente avvertite attiene all'individuazione del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto, in forza delle nuove disposizioni, a verificare che gli adempimenti fiscali - consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto - scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore/subappaltatore, **le disposizioni in esame trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012**. Inoltre, considerato che la norma introduce, **sia a carico dell'appaltatore che del subappaltatore**, un adempimento di natura tributaria, la relativa **certificazione deve essere richiesta** solamente in relazione ai pagamenti effettuati **a partire dall'11 ottobre 2012**, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012;
- siccome la disposizione in esame prevede che l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l'asseverazione di un

Dott. Giuseppe Ivaldi  
 Dott. Paolo Bozzo  
 Dott. Michele Moggia  
 Dott. Giovanni Bozzo

• responsabile del CAF o di un soggetto abilitato (commercialista o consulente del lavoro), si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. In particolare, **risulta valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva** - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - **con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti** dalla normativa in parola. Nello specifico la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere:

- a) il periodo nel quale l'Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'Iva per cassa oppure la disciplina del reverse charge;
- b) il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- c) gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- d) l'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

## L'IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 35/E del 20/09/2012)



Lo scorso 20 settembre l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato le risposte fornite in occasione del Modulo di aggiornamento professionale (Map) tenutosi il 31 maggio 2012. Tra queste, alcune riguardano ai fini IVA il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia.

Come noto la Comunitaria 2010 è intervenuta nel nostro ordinamento:

1. modificando l'art. 6 del decreto IVA in tema di momento di effettuazione dell'operazione: infatti, **ai fini dell'individuazione di tale momento** (e quindi anche per l'esigibilità dell'Iva) **occorre dare rilevanza alla sola ultimazione della prestazione** ovvero, se anteriore ad essa, al pagamento anticipato, fino a concorrenza di tale importo;
2. modificando l'art. 17 del decreto IVA, al fine di prevedere specifiche regole nell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile per dette operazioni.

In relazione alla **difficoltà presente nell'individuazione del momento di effettuazione** dell'operazione nel caso di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente ad un soggetto IVA italiano, l'Agenzia, richiamando motivi di certezza e di semplificazione, **ritiene che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione**. È dunque al momento di ricezione della fattura che va





STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

ricondotta l'esigibilità dell'imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell'IVA) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall'effettuazione del pagamento.

Risulta di tutta evidenza che la predetta interpretazione possa ritenersi superata, qualora il committente **sia in grado di conoscere** il momento in cui la prestazione è stata conclusa che, di norma, precede il momento di ricezione della fattura.

Con riferimento alle operazioni che si sono realizzate a cavallo del periodo di applicazione delle nuove disposizioni (17 marzo 2012) l'Agenzia precisa che la nuova regola troverà applicazione per le prestazioni di servizi effettuate a partire dal 17 marzo 2012 e cioè per quelle la cui ultimazione, ovvero - se di carattere periodico o continuativo - la cui maturazione dei corrispettivi intervenga a partire dal 17 marzo 2012; le prestazioni effettuate anteriormente al 17 marzo 2012, invece, continueranno ad essere assoggettate alla previgente regola generale secondo cui le prestazioni si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento di emissione della fattura.

Infine, considerato che la nuova versione dell'art. 17 del decreto Iva richiama la procedura di integrazione dei documenti prevista per lo scambio intracomunitario di beni (artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93), l'Agenzia precisa che **in caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilito nella UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il committente** entro il mese seguente **è tenuto ad emettere autofattura** in unico esemplare, indicando in tale documento **anche il numero di partita Iva del prestatore UE** ed annotandola negli appositi registri entro il mese di emissione. È evidente che tale adempimento deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza dell'effettuazione della prestazione o quando ha eseguito il pagamento.

## LAVORO AUTONOMO - UTILIZZO PROMISCUO DELL'IMMOBILE

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 35/E del 20/09/2012)



L'art. 54, comma 3, del Tuir stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte e della professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili. La suddetta disposizione, stabilendo una forfetizzazione, (al 50%), della deducibilità, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l'insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione dell'effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell'attività professionale.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Secondo l'Agenzia delle entrate dunque, ai fini della deduzione del 50% della rendita, nonché delle spese per i servizi relativi all'immobile, **è irrilevante la porzione dell'unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell'attività** professionale, una sola stanza ovvero più della metà dell'immobile. In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare l'utilizzo effettivo dell'immobile per fini professionali in una misura superiore a quella stabilita forfetariamente dal comma 3 dell'articolo 54 del TUIR, (50%), quest'ultima disposizione non è derogabile.

## DECRETO SVILUPPO BIS – CENNI SUI PROVVEDIMENTI PRINCIPALI

(DL crescita 2.0 approvato dal Consiglio dei Ministri il 4/10/2012)



Sono molteplici le novità contenute nel Decreto Sviluppo Bis esaminato nel Consiglio dei Ministri del 4 ottobre scorso. Di seguito si riportano le novità di maggior interesse.

### **Documento digitale unificato - Carta di identità elettronica e tessera sanitaria**

Addio vecchia carta di identità e tessera sanitaria. Al loro posto, i cittadini potranno dotarsi gratuitamente di un unico documento elettronico, che consentirà di accedere più facilmente a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Il documento, che sostituirà progressivamente quelli attualmente circolanti, costituirà il punto di riferimento unitario attraverso cui il cittadino viene registrato e riconosciuto dalle amministrazioni dello Stato.

### **Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC per le imprese**

Dal 1° gennaio 2013, ogni cittadino potrà scegliere di comunicare con la pubblica amministrazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale indirizzo costituirà il domicilio digitale del cittadino e sarà in seguito inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, in modo che possa essere utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche. **Sullo stesso fronte, le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane avranno l'obbligo di indicare un proprio indirizzo PEC**, così da semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimenti burocratici.

### **Amministrazione digitale - Pubblicazione dati e informazioni in formato aperto**

I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto (cd. open data). In questo modo sarà possibile ampliare fortemente l'accesso a informazioni di pubblica utilità, favorendone il riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della crescita economico-sociale.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

### **Amministrazione digitale - Trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica**

Le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra PA e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. L'inadempienza della norma comporterà una responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al personale pubblico inadempiente.

### **Moneta e fatturazione elettronica**

#### **- Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni -**

E' introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, così come per gli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, di accettare pagamenti in formato elettronico, a prescindere dall'importo della singola transazione. Le stesse amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali e nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.

#### **- Utilizzo della moneta elettronica -**

I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti, dal 1° gennaio 2014, ad accettare pagamenti con carta di debito (ad esempio, bancomat). Con decreti ministeriali (ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze) verranno disciplinati gli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati dall'attuazione della disposizione. I pagamenti elettronici potranno essere eventualmente effettuati anche tramite tecnologie mobili.

### **Norme per favorire la nascita e la gestione di imprese innovative (start up).**

Per la prima volta nell'ordinamento italiano vengono introdotti la definizione e gli specifici requisiti della **nuova impresa innovativa (start up)**.

In particolare è stato previsto che per quest'ultime:

- c)** la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche;
- d)** la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
- e)** la società deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- f)** il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- g)** la società non deve distribuire, o aver distribuito, utili;
- h)** la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- i)** la società non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre la start up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della produzione;
- impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
- essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.

Infine il decreto ha definito anche i c.d. «incubatori certificati», qualificandoli come società di capitali di diritto italiano, o di Societas Europaea, residenti in Italia, che verranno predisposte per offrire servizi e sostenere la nascita e lo sviluppo delle nuove start up innovative.

## CENSIMENTO ISTAT DELLE IMPRESE, OBBLIGO DI INVIO ENTRO IL PROSSIMO 20 DICEMBRE 2012

(Adempimenti)



L'Istituto nazionale di statistica ha avviato il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, inviando a tutte le grandi imprese e a circa 190.000 unità produttive di piccole e medie imprese (selezionate a campione) un questionario di rilevazione delle caratteristiche quantitative delle imprese alla data di riferimento del 31 dicembre 2011. **Il termine ultimo per l'effettuazione dell'invio telematico dei questionari compilati è fissato al 20 dicembre 2012.**

Per le imprese è sancito l'obbligo di risposta al questionario del 9° Censimento Istat. Le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione accertata dagli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale sono stabilite dal D.Lgs. n. 322/89 nelle seguenti misure:

- da un minimo di €206,58 ad un massimo di €2.065,82 per le imprese individuali e i professionisti individuali;
- da un minimo di €516,46 ad un massimo di €5.164,56 per le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, i consorzi di diritto privato, gli enti pubblici economici, le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi.

## SEMPLIFICAZIONI PER L'APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI

(D. Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012)



Con il decreto in esame vengono recepite le disposizioni comunitarie della direttiva 2006/123/CE che prevedono una notevole **semplificazione relativamente all'apertura di negozi a decorrere dal 14 settembre 2012**. In particolare, le attività commerciali del



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

settore alimentare, intermediazione, spedizioni, estetica, facchinaggio, lavanderia, magazzini generali e mulini **potranno essere avviate senza attendere permessi e nullaosta, tramite la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)** che sostituisce la precedente Dichiarazione di inizio attività (Dia). Per le attività soggette a programmazione, però, vale in ogni caso l'istituto del silenzio assenso. Viene, inoltre, prevista l'abrogazione di alcuni Albi e Ruoli, fra i quali i commissionari, i mandatari, gli stimatori e i pesatori pubblici, nonché i mediatori per le unità da diporto. Tra le novità di maggiore interesse si evidenzia che per l'esercizio dell'attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa: per l'esercizio di tale attività, ora, è richiesto solamente il requisito di onorabilità.

## ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI AGOSTO 2012

Comunicato ISTAT del 13/09/2012



L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **agosto 2012**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+3,1%**.

TABELLA VARIAZIONI 2012			
Mese	Gazzetta Ufficiale	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		Dell'anno precedente	Di due anni precedenti
GENNAIO	n. 50	3,2	5,4
FEBBRAIO	n. 71	3,3	5,6
MARZO	n. 90	3,2	5,8
APRILE	n. 115	3,2	5,9
MAGGIO	n. 142	3,0	5,8
GIUGNO	n. 166	3,1	6,0
LUGLIO	n. 195	2,9	5,7
AGOSTO	n. 217	3,1	5,9

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

*Documento chiuso in redazione in data 11/10/2012*

*Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa ed opportunamente modificato dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi*

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.